

Assicurazione R.C. Autocarri

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti assicurativi R.C. auto (DIP R.C. Auto)

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Guida - Autocarri



Aggiornamento a gennaio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel documento di Polizza e nel DIP Aggiuntivo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) degli Autocarri e Motocarri per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione in aree sia pubbliche che private, con formula Bonus/Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile:
- ✓ Danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo assicurato descritto in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità Civile: non sono coperti:
 - ✗ il conducente;
 - ✗ i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree aeroportuali;
 - ✗ i danni causati a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto;
 - ✗ i danni causati a oggetti del proprietario o del suo nucleo familiare, inclusi i soci a responsabilità limitata ove l'Assicurato sia una Società.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Responsabilità civile: sono esclusi i danni causati:
 - ! da Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - ! da Veicolo adibito a scuola guida guidato dall'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
 - ! da Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
 - ! da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
 - ! nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
 - ! per danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
 - ! in caso di dolo del conducente
 - ! nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.

CAA_PGAC.DIP_202601



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea.
- ✓ La tua assicurazione è valida anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo, altrimenti denominato premio, può essere pagato mediante Addebito in Conto Corrente, o denaro contante fino al limite di legge, o carta di credito se la copertura è acquistata online.

Il Prezzo può essere pagato con periodicità annuale alla consegna della Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza Protezione Guida ha durata annuale.

L'assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato in polizza a condizione che il prezzo o la rata di prezzo siano stati pagati. La copertura assicurativa si conclude alle ore 24:00 del giorno scadenza indicato in polizza. La sola copertura assicurativa RCA rimane operante sino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza del contratto indicato in polizza.

In caso di mancato pagamento delle rate di prezzo successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Puoi annullare il contratto per trasferimento di proprietà, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) hai il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. La Compagnia provvederà a rimborsarti il prezzo pagato e non goduto in ragione di 1/360 del prezzo annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso, al netto delle imposte.

Assicurazione R.C. Auto

AUTOCARRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)



Prodotto: "Protezione Guida – Autocarri"

Il presente DIP Aggiuntivo R.C.A. è stato realizzato in data 01/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800 620 546; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – Email: info@ca-assicurazioni.it; PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n. 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di Euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di Euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. L'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), per i danni che il veicolo può provocare a terzi, è previsto dalla legge con un minimo per sinistro di:

- Euro 6.450.000 per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime;
- Euro 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

L'assicurazione si intende estesa ai danni causati dalla presenza, se installato ed omologato, del gancio traino; sono altresì coperti i danni provocati dal traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote (destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili) e dal traino di rimorchio se il Veicolo ne risulta adibito e omologato in base alla carta di circolazione.

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo o con riduzione del premio.

Non sono previste garanzie accessorie.

È prevista la possibilità di sospendere il contratto, secondo quanto previsto dalla normativa.

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non è assicurato il rischio statico per l'eventuale rimorchio targato, per il quale deve essere stipulata polizza separata. Fermo quanto sopra, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e limitazioni

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Franchigie e Scoperti

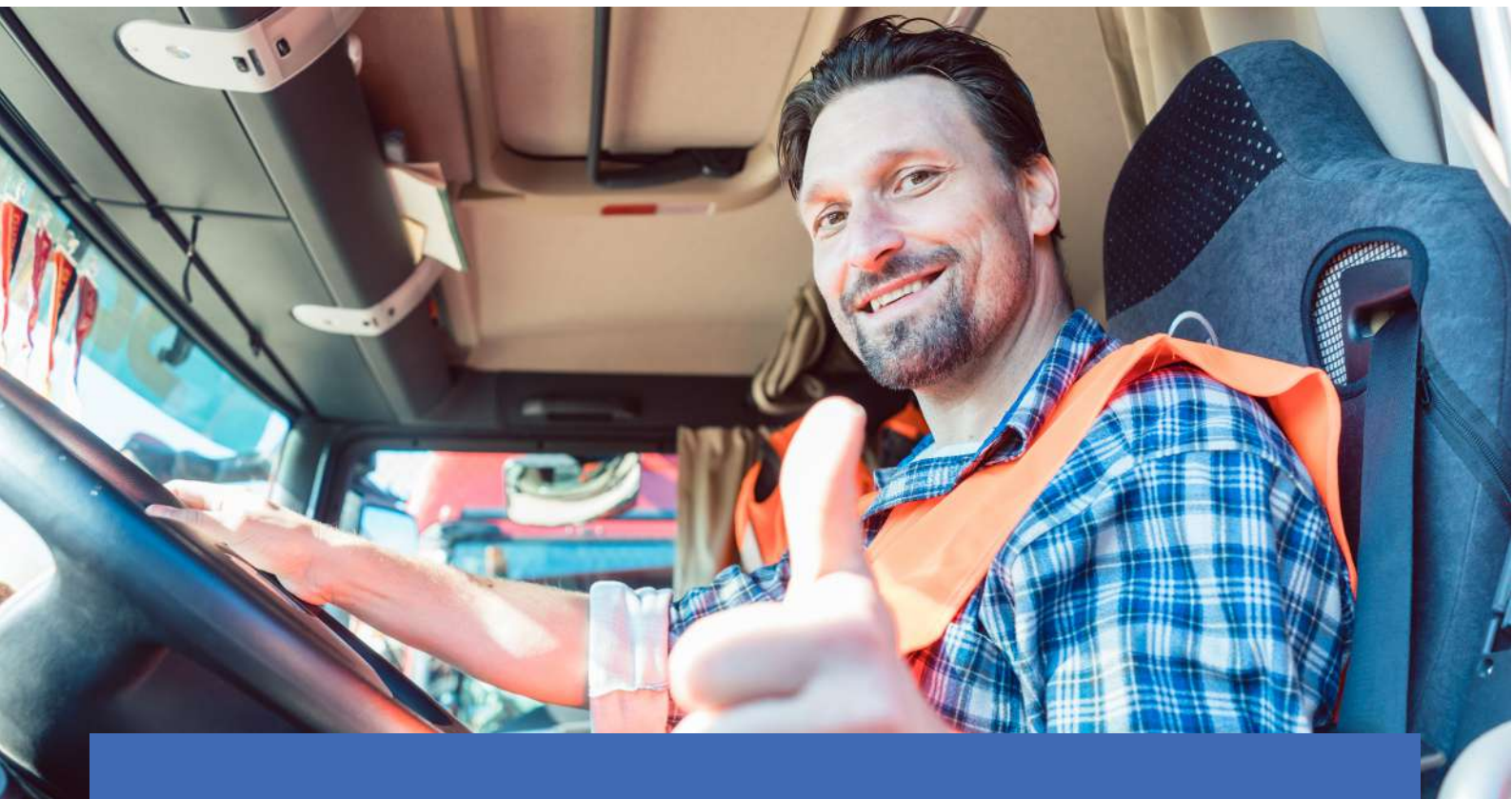
Non sono previsti franchigie e scoperti.

CAA_PGAC.DIPaas_202601

Periodo di Carenza Non sono previsti periodi di carenza.	
Rivalsa dell'Impresa L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente, o dell'intestatario temporaneo) salvo che il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o ubriachezza, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente, del cliente o del proprietario del veicolo assicurato fino ad un massimo di euro 5.000,00. L'Impresa rinuncia alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, (persone fisiche e giuridiche). Nel caso di persone fisiche: (i) con età superiore o uguale a 18 anni; (ii) che desiderano tutelarsi dai rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi o da eventi imprevisi, derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario per il prodotto Protezione Guida – Contratto Base è pari all'8,5%.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it . Fax: 02 88 21 83 313. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato	Se il reclamo non andasse a buon fine, per le controversie di valore fino ad Euro 15.000,00, il consumatore ha la possibilità di contattare una delle associazioni dei consumatori aderenti all'accordo ANIA/Consumatori e utilizzare la procedura di conciliazione r.c. auto.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al contratto sono a carico del contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. Le aliquote in vigore - comprensive di eventuali maggiorazioni previste dalla legge - sono le seguenti: - dal 9% al 16% per la garanzia responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli,

	variabile in base alle determinazioni della Provincia dove ha sede il Pubblico Registro Automobilistico in cui è iscritto il veicolo; - all'imposta così calcolata va aggiunto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura di un ulteriore 10,50% del premio.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL CONTRATTO, LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.



Protezione Guida

**Contratto di assicurazione
Autocarri**

Responsabilità

Civile

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione gennaio 2026

È un prodotto di:

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

1. Quadro generale

pag. 8

C - Oggetto

2. Responsabilità Civile Auto

pag. 9

D - Il Contratto dalla A alla Z

3. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

pag. 24

4. Decorrenza della copertura

pag. 24

5. Modalità di conclusione del Contratto e pagamento del Prezzo

pag. 24

6. Determinazione del Prezzo

pag. 25

7. Durata e Rinnovo del Contratto

pag. 25

8. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

pag. 25

9. Risoluzione del Contratto

pag. 26

10. Trasferimento della proprietà del Veicolo

pag. 27

11. Appostazione in conto vendita del Veicolo

pag. 27

12. Duplicato del certificato di Assicurazione o della Carta Verde

pag. 27

13. Assicurazione presso più assicuratori

pag. 28

14. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

pag. 28

15. Imposte e tasse

pag. 28

16. Legge applicabile

pag. 28

17. Foro competente

pag. 28

18. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

pag. 28

19. Forma delle comunicazioni alla Compagnia

pag. 28

E - Cosa fare in caso di Sinistro

20. Disposizioni comuni a tutte le sezioni

pag. 29

21. Sinistri Responsabilità Civile Auto

pag. 29

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Alienazione del Veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del **Veicolo**, cessazione della circolazione del **Veicolo**.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**. Può non coincidere col **Cliente**.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

Assistenza Stragiudiziale

Attività finalizzata ad ottenere il componimento della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestazione sullo Stato del **Rischio** (il **Cliente**, o, se diverso, il **Proprietario del Veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il **Locatario** nel caso di locazione finanziaria).

C

CARD

Convenzione tra assicuratori per il **Risarcimento Diretto**.

Carta Verde

Il Certificato di **Assicurazione** relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.

Cliente

È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il **Contratto**, assume gli obblighi relativi, corrisponde il costo della copertura assicurativa (**Prezzo**). È il soggetto che la legge definisce come **Contraente**.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - **Codice delle Assicurazioni private**.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Contraente

V. definizione di **Cliente**.

Contratto di Assicurazione

Il presente **Contratto**, comprensivo dei suoi allegati.

D

Data di Decorrenza

La data di efficacia del **Contratto** a condizione che sia stato pagato il **Prezzo**.

E

Ebbrezza

Condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche riscontrabile con un tasso di alcolemico superiore al valore di 0,5 g/l.

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Franchigia

Somma che rimane a carico del **Cliente** per ciascun **Sinistro**.

I

Incidente

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al **Veicolo** tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** al **Cliente** in caso di **Sinistro**.

L

Locatario

L'utilizzatore di un **Veicolo** affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

M

Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture prestate.

Modulo di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

O

Offerta fuori sede

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti abilitati all'offerta fuori sede devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS. A titolo esemplificativo, si ha Offerta fuori sede, quando un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca prodotti assicurativi fuori dalle sedi o dalle filiali della banca intermediaria.

P

Periodo di Osservazione

Periodo in cui vengono rilevati i **Sinistri** per la garanzia "Responsabilità Civile Auto".

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**. La legge lo chiama "premio".

Proprietario del Veicolo

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Q

Quattroruote Professional

È la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.

R

Risarcimento Diretto

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un **Sinistro** RCA direttamente dalla **Compagnia** invece che dall'Assicuratore del **Veicolo** responsabile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Rivalsa

Il diritto della **Compagnia** di recuperare nei confronti del **Cliente** e/o dell'**Assicurato** l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la **Compagnia** stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e

finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Parte percentuale del danno che rimane a carico del **Cliente**.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Somma Assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso di in relazione alle garanzie prestate.

T

Tentativo di Mediazione

Procedura disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. 28/10.

U

Ubriachezza

Temporanea alterazione psicofisica causata dall'ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.

V

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa,) del **Veicolo**, come risultante dalla rivista **Quattroruote Professional** per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.

Veicolo

Quello descritto ed identificato nel **Contratto**.

B - Presentazione

1 Quadro generale

1.1 A chi è rivolto

Protezione Guida è una soluzione assicurativa che prevede la copertura dei danni causati dal **Veicolo** assicurato durante la circolazione.

1.2 Coperture prestate

La **Compagnia** presta sempre la copertura Responsabilità Civile Auto (🔗 Art.2).

C - Oggetto

2 Responsabilità Civile Auto

Copertura Principale Obbligatoria
La copertura è sempre attiva



2.1 Prestazioni Assicurate

La **Compagnia** assicura i rischi della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli per i quali è obbligatoria per legge l'assicurazione. La **Compagnia** si obbliga pertanto a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del **Veicolo** assicurato, entro il limite del **Massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** (suddiviso per danni a persone e danni a cose)

La garanzia tiene indenne l'**Assicurato** anche per la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei **Veicoli** in aree private, **con esclusione delle aree aeroportuali**.

La garanzia è operante anche per:

- a) il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (Art. 56 del Codice della Strada), e
- b) il traino di "rimorchio targato", durante la circolazione del **Veicolo**, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli,

se il **Veicolo**, in base alla carta di circolazione, risulta adibito e omologato anche agli usi di cui ai punti a) e b).

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata a copertura del rischio statico e verranno rilasciati appositi documenti contrattuali comprovanti l'assicurazione stessa.

Se è applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'Art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.2 Definizione di Terzi

Ai fini di questa garanzia sono Terzi quelli così definiti dalla Legge.

Sono esclusi dalla definizione di Terzi, per quanto riguarda i soli danni a cose:

- a) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti elencati ai punti a) e b), nonché qualsiasi altro loro parente od affine fino al terzo grado se conviventi o a loro carico;
- b) se l'**Assicurato** è persona giuridica, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto a).

2.3 Estensione Territoriale

La copertura è sempre operante, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, dell'Ungheria e della Svizzera.

2.3.1 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde)

La copertura è operante sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (**Carta Verde**), le cui sigle non siano barrate, solo se la **Compagnia** ha rilasciato il Certificato stesso.

Se il Certificato Internazionale di Assicurazione non viene rilasciato, la **Compagnia** provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa totale verso l'**Assicurato** ed il **Cliente** per le somme pagate a tale titolo, ed anche per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

2.4 Attestazione dello stato del Rischio

Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 stabilisce che le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

2.4.1 Consegna al Cliente del certificato di attestazione sullo stato del rischio

La **Compagnia** consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del **Contratto**, l'attestazione sullo stato del rischio al **Cliente** e, se persona diversa, all'**Avente Diritto** (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o **Locatario**). La consegna è assolta unicamente per via telematica, mettendo a disposizione l'attestato di rischio nell'Area Riservata del sito web della **Compagnia** (Home Insurance). Per l'attivazione dell'Area Riservata è necessario accedere alla "Area Clienti" del sito web della **Compagnia**, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione e per ottenere le credenziali d'accesso, insieme a tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi tra cui l'attestazione sullo stato del rischio.

Se espressamente richiesto dal **Cliente**, la **Compagnia**, come previsto dai regolamenti in vigore, invierà al **Cliente** stesso e se persona diversa all'**Avente Diritto**, l'attestazione dello stato del rischio a mezzo e-mail.

Gli **Aventi Diritto** possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'Art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni private**. In tal caso, la **Compagnia** consegna, per via telematica (e-mail), entro 15 giorni dal momento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità se è stato concluso il **Periodo di Osservazione**. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi Diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

In caso di più cointestatari del **Veicolo**, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal **Cliente**, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

In caso di **Contratto** acquisito tramite intermediari, la **Compagnia** garantisce inoltre all'**Assicurato** o a persona dallo stesso delegata, una stampa del certificato di attestazione sullo stato del rischio per il tramite dei propri

intermediari, senza applicazione di costi.

La **Compagnia** non produce l'attestazione sullo stato del rischio se:

- il **Contratto** è stato ceduto;
- il **Contratto** ha avuto una durata inferiore ad un anno e non è stato completato il **Periodo di Osservazione**;
- il **Contratto** ha avuto una durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale.

2.4.2 Recupero del certificato di attestazione sullo stato del rischio

All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le Imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Se al momento della conclusione del **Contratto** l'attestazione sullo stato di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, la **Compagnia** acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al **Cliente** una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Una volta concluso il **Contratto**, la **Compagnia** verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del **Contratto** stesso.

Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Sull'attestazione viene riportata la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, all.to n. 2.

All'Art. 2.5 "Bonus e malus", sono riportati i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale (CU) anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo **Veicolo**.

2.4.3 Contenuto del certificato di attestazione sullo stato del rischio

Il certificato di attestazione sullo stato di rischio contiene:

- a) la denominazione della **Compagnia**;
- b) il nome, il cognome ed il codice fiscale del **Cliente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al **Proprietario del Veicolo** o ad altro **Avente Diritto**;
- d) il numero del contratto di **Assicurazione**;
- e) i dati della targa del **Veicolo** assicurato o, se la targa non è prescritta, i dati identificativi del telaio del **Veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il **Contratto**;
- g) la data di scadenza del **Contratto** per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del **Contratto** per l'annualità successiva, e le corrispondenti classi CU (Conversione Universale) di provenienza ed assegnazione, se il **Contratto** è stato stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del **Prezzo** applicato momento della sua conclusione in relazione al verificarsi o meno di **Sinistri** durante la durata del **Contratto**, tra cui le forme tariffarie miste con **Franchigia**;
- i) l'indicazione del numero dei **Sinistri** pagati verificatisi negli ultimi 5 anni, con distinta indicazione del numero dei **Sinistri** con responsabilità principale e del numero dei **Sinistri** con responsabilità paritaria specificando la relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k) gli eventuali importi delle **Franchigie**, richiesti e non corrisposti dall'**Assicurato**;

l) se il **Contratto** è concluso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis del **Codice delle Assicurazioni** private, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà contenerne indicazione; questa indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

2.4.4 Responsabilità nel caso di Sinistro e applicazione delle penalità

Ai sensi di quanto indicato alla lettera i) dell'articolo 2.4.3 "Contenuto del certificato di attestazione sullo stato del rischio", la responsabilità principale, nel caso di **Sinistri** tra due o più veicoli, è riferita al **Veicolo** cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nel certificato di attestazione sullo stato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di **Sinistri**, tra due o più veicoli, a cui è stato attribuito un grado di responsabilità paritario, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In questo caso, tuttavia, verrà annotato nell'attestato sullo stato di rischio la percentuale di corresponsabilità attribuita poichè il malus può essere applicato se, nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il verificarsi di più **Sinistri** determina il raggiungimento di una percentuale di responsabilità "cumulata" superiore al 50% .

Il **Periodo di Osservazione** si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non superi la soglia del 50%.

Se la **Compagnia** effettua il pagamento per un **Sinistro** a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso **Sinistro**, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

2.4.5 Periodo di validità dell'attestato sullo stato del Rischio

In caso di:

- a) documentata cessazione del **Rischio** assicurato o
- b) sospensione o mancato rinnovo del **Contratto** per mancato utilizzo del **Veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Cliente**,

l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del **Contratto**.

2.5 Bonus e malus

La copertura prevede l'applicazione di riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) di **Prezzo**, in base alla numerosità di Sinistri verificatisi nei **Periodi di Osservazione**.

Tali riduzioni e maggiorazioni si articolano in 23 classi di merito corrispondenti ai livelli di **Prezzo** determinati dalla **Compagnia**.

2.5.1 Determinazione della classe di conversione universale

Per stabilire la classe di conversione universale (CU), qualora non presente sull'attestato di rischio, occorre:

1. Determinare la classe di merito sulla base del numero di annualità indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), in base alla tabella IVASS riportata di seguito:

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. Prendere in considerazione tutti gli eventuali **Sinistri**, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati negli ultimi 5 anni (compresa l'annualità in corso); per ogni **Sinistro** viene applicata una maggiorazione di due classi, giungendo a determinare la classe di assegnazione.

Non sono considerati anni senza **Sinistri** quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. o N.D. (**Veicolo** Non Assicurato o dato Non Disponibile).

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
1	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente.
2	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella precedente)	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente.

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
3	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente; 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo; ovvero Documento comprovante la cessazione del Rischio assicurato, in caso di Alienazione del Veicolo.
4	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 18	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente.

Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
5 Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 2) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Cliente.
6 Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella)	Uguale a classe CU	1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 2) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Cliente.
7 Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Cliente.
8 Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto; 2) Copia della patente del Cliente.

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
9	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella precedente), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a classe CU	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Cliente.
10	Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure, casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Cliente; 3) Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 3 mesi successivi alla data di emissione del contratto.
11	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di Veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus/Malus	Stessa classe del Veicolo già assicurato	Uguale a classe CU se l'altro Veicolo non è già assicurato con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., altrimenti uguale a classe CI dell'altro Veicolo	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente; 3) Certificazione dello stato di famiglia emessa da non più di una settimana; 4) Duplicato dell'attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente compagnia per l'ultima annualità effettivamente conclusa (solo se l'altro Veicolo è assicurato con altra compagnia).

Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
12 Veicolo già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	1) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Cliente.
13 Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata alcuna classe CU.	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente; 3) Copia del contratto temporaneo; 4) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo.
14 Veicolo venduto o consegnato in conto vendita	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	1) Copia del contratto assicurante il Veicolo venduto o consegnato in conto vendita; 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta Alienazione del Veicolo o la consegna in conto vendita del Veicolo precedente; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Cliente.

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
15	Veicolo distrutto o demolito o definitivamente esportato	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	1) Atto di demolizione o di definitiva esportazione; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Cliente.

Le disposizioni nella tabella di cui sopra non si applicano se il contratto relativo alla precedente **Assicurazione** è stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il **Cliente riesce a provare di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore.**

In questo caso il Cliente deve dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se la precedente Assicurazione si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il Contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

2.5.2 Eventuale variazione della classe di merito

Ad ogni rinnovo annuale del **Contratto**, la **Compagnia** assegna al **Veicolo** una classe di merito in base alla tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

Classe di merito CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI (CU)	Classe CRÉDIT AGRICOLE di collocazione in base ai Sinistri (CU)				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17

7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

2.5.3 Valutazione della classe di merito in seguito a modifica del Veicolo assicurato

In caso di:

- a) documentata vendita,
- b) consegna in conto vendita,
- c) **Furto**,
- d) demolizione,
- e) cessazione definitiva della circolazione, o
- f) definitiva esportazione all'estero

del **Veicolo** assicurato, il **Cliente**, o se persona diversa, il **Proprietario del Veicolo**, può richiedere che il **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà.

In questo caso, la **Compagnia** classifica il **Contratto** sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente **Veicolo**, se in corso di validità, riconoscendo al **Proprietario del Veicolo** la classe di merito indicata nell'attestato.

Se:

- il **Veicolo** subisce un **Furto** ma viene successivamente ritrovato, anche dopo la risoluzione del **Contratto**, o
- il **Veicolo** è consegnato in conto vendita ma non è stato venduto

ed il **Cliente** ha reso valido il **Contratto** per un altro **Veicolo** di sua proprietà, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla stessa classe di merito con la stessa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio attribuita al **Veicolo** già assicurato.

2.5.4 Valutazione della classe di merito in seguito a trasferimento di proprietà del Veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà di un **Veicolo** tra coniugi, conviventi more uxorio, coppie di fatto, la **Compagnia** classifica il **Contratto** sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche se la titolarità del **Veicolo** è modificata tramite il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti

ad uno soltanto di essi.

Se il **Veicolo** assicurato viene ceduto da una Società di persone a un socio della stessa o viceversa, il nuovo **Proprietario del Veicolo** può chiedere, a seguito della restituzione del Certificato di Assicurazione e della **Carta Verde** in corso di validità, di subentrare nel **Contratto** in corso conservando la classe di merito.

2.5.5 Valutazione della classe di merito in seguito ad acquisto del Veicolo da parte del Locatario tramite esercizio del diritto di riscatto

Nel caso di acquisto in proprietà del **Veicolo** tramite esercizio del diritto di riscatto da parte del **Locatario**, in seguito alla scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi, la **Compagnia** classifica il contratto relativo al medesimo **Veicolo** o a altro veicolo di proprietà del **Locatario**, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio.

La conferma della classe di merito avviene solo in seguito alla verifica della effettiva utilizzazione del **Veicolo** da parte del **Locatario**, anche tramite idonea dichiarazione rilasciata dal **Cliente** del precedente contratto assicurativo.

2.5.6 Assegnazione della classe di merito trasferita da altro veicolo (Decreto Bersani)

Al momento della conclusione del **Contratto**, è possibile assegnare la classe di merito (CU) maturata su altro **Veicolo** già assicurato (con polizza in corso di validità) a condizione che:

- a) il **Veicolo** sia assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
- b) il **Proprietario del Veicolo** sia il medesimo oppure un suo familiare convivente (vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva);
- c) il **Proprietario del Veicolo** sia persona fisica;
- d) il **Veicolo** da assicurare appartenga alla medesima tipologia del primo.

2.5.7 Modifica della classe di merito in seguito a cambiamento dello stato di un Sinistro

Se un **Sinistro** inizialmente inserito nell'attestazione dello stato di rischio viene eliminato come senza seguito o subisce una modifica della percentuale di responsabilità, la **Compagnia** metterà a disposizione nell'Area Riservata (Home Insurance) nel sito www.ca-assicurazioni.it l'Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata. Su esplicita richiesta, la **Compagnia** consegnerà per via telematica o cartacea al **Cliente** e, se persona diversa, all'**Avente Diritto** l'Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata.

La classe di merito assegnata al **Contratto** viene modificata all'atto del primo rinnovo successivo a quello in cui l'eliminazione del **Sinistro** è stata effettuata, sostituendola con la classe di merito che sarebbe stata assegnata al **Contratto** se il **Sinistro** non fosse avvenuto. La **Compagnia** corrisponderà inoltre il conseguente conguaglio tra il maggior **Prezzo** pagato da **Cliente** ed il **Prezzo** che avrebbe dovuto pagare con la classe di merito corretta.

Se il **Sinistro** eliminato viene riaperto, la **Compagnia** ripristina la classe di merito originaria e richiede al **Cliente** il conguaglio del **Prezzo**.

2.5.8 Procedura di Risarcimento Diretto

Il **Cliente** può evitare la maggiorazione del **Prezzo** o fruire della riduzione del **Prezzo** se, al momento del rinnovo del **Contratto**, rimborsa alla **Compagnia** gli importi da lei pagati per tutti o per parte dei **Sinistri** avvenuti nel **Periodo di Osservazione** precedente al rinnovo e ha facoltà di richiedere e ricevere dalla **Compagnia** per via telematica la nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.

In caso di **Sinistro** definito tramite procedura di **Risarcimento Diretto**, per conoscere l'importo del **Sinistro**, l'**Assicurato** dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del **Cliente**, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.

La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:
 Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione,
 Via Yser, 14 – 00198 ROMA;
 Tel. 06.85796530;
 Fax: 06.8579546/547;
 sito internet: www.consap.it;
 indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it

2.6 Documentazione da consegnare

All'atto della stipulazione il Cliente deve consegnare la seguente documentazione:

Situazione Veicolo		Documentazione da consegnare
1	Veicolo già assicurato presso altra Compagnia dal medesimo proprietario	1. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
2	Veicolo già assicurato presso altra Compagnia con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni	1. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2. Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo; ovvero 3. Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo.
3	Veicolo già assicurato presso altra Compagnia con attestazione scaduta da oltre 5 anni	1. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2. Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto; ovvero 3. Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo.
4	Veicolo rubato, assicurato presso altra Compagnia	1. Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 2. Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
5	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	1. Copia del libretto di circolazione.

6	Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	1. Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto.
7	Veicolo assicurato presso compagnia estera	1. Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa; 2. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
8	Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure, casi non espressamente indicati	1. Copia del libretto di circolazione; 2. Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla data di emissione del contratto.
9	Veicolo già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	1. Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 2. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
10	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	1. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2. Copia del contratto temporaneo; 3. Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo.
11	Veicolo venduto o consegnato in conto vendita	1. Copia del contratto assicurante il Veicolo venduto o consegnato in conto vendita; 2. Copia della documentazione attestante l'avvenuta alienazione o la consegna in conto vendita del Veicolo precedente; 3. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
12	Veicolo distrutto o demolito o definitivamente esportato	1. Atto di demolizione o di definitiva esportazione; 2. Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.

2.7 Condizioni aggiuntive

PREMESSA

Restano applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate condizioni aggiuntive, ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'Art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

A) Autoveicoli adibiti a scuola guida: L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.

B) Carico e Scarico: L'impresa assicura la responsabilità civile del Cliente e – se persona diversa – del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e

viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

2.8 Esclusioni e Rivalse

La garanzia non è operante:

- a) per danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- d) nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- e) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
- f) nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- g) in caso di dolo del conducente
- h) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada
- i) per danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o Ubriachezza, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato fino ad un massimo di euro 5.000,00. La Compagnia rinuncia alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge.

In tutti gli altri casi di esclusione previsti, la Compagnia eserciterà la rivalsa nei confronti del conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato per le intere somme pagate.

D - Il Contratto dalla A alla Z

3 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

3.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il **Cliente** ha l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

L'**Assicurato**, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio**, ha il medesimo obbligo. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle **Prestazioni** assicurate, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

3.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

In particolare, il **Cliente** deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del veicolo), entro la prima scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. **In caso di mancata comunicazione, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Prezzo convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

4 Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel **Modulo di Polizza**, salvo indicazione di orario differente ma solo se il **Prezzo** è stato pagato. In caso di mancato pagamento del **Prezzo**, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo a quello di pagamento.

5 Modalità di conclusione del Contratto e pagamento del Prezzo

5.1 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** è corrisposto in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura alla consegna della **Polizza**.

Il **Prezzo** è sempre determinato per periodi di **Assicurazione** di 1 anno, salvo il caso di contratti di durata di frazioni di anno più anno intero, ed è dovuto integralmente; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa (rateo);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di **Assicurazione**. Per le **Carte Verdi** la garanzia è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato sul medesimo documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio.

5.2 Modalità di pagamento del Prezzo

Il prezzo può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente, o denaro contante fino al limite di legge (modalità non disponibile nel caso di sottoscrizione del Contratto in Offerta fuori sede) oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del Contratto online o in Offerta fuori sede).

5.3 Modalità di conclusione del contratto

Il Contratto può essere sottoscritto presso le filiali delle Banche Abilitate, tramite Offerta fuori sede da parte delle Banche Abilitate oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle Banche Abilitate. La sottoscrizione del Contratto può avvenire anche tramite Firma Digitale fornita dalle Banche Abilitate.

6 Determinazione del Prezzo

Il **Prezzo** è determinato in base ai dati riportati sul **Modulo di Polizza** con riferimento al **Veicolo** ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al **Locatario**), al **Cliente** nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del **Rischio**.

Il **Prezzo** è determinato anche dal numero di **Sinistri** riportati nel certificato di attestazione sullo stato di rischio. **Se dall'esame della documentazione si riscontrano elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del Prezzo su basi differenti, la Compagnia provvederà alla riclassificazione del Contratto ed avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di Prezzo. Il mancato pagamento del Prezzo richiesto comporta, in caso di Sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Cliente.**

7 Durata e Rinnovo del Contratto

Il Contratto ha durata pari ad 1 anno, ed è stipulato nella formula "senza tacito rinnovo".

La copertura assicurativa cessa il giorno successivo del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Polizza. La sola copertura assicurativa RCA rimane tuttavia operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del Contratto, e cessa comunque nel momento in cui viene stipulato per lo stesso Veicolo un nuovo contratto con altra compagnia.

Su esplicita richiesta del Cliente, il Contratto può essere rinnovato per una durata pari ad 1 anno, e così successivamente.

8 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del **Contratto** (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) l'**Assicurato** ha il diritto di recedere dal **Contratto** inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni.

La **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

9 Risoluzione del Contratto

9.1 Risoluzione del Contratto per cessazione del Rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di **Rischio** a causa di esportazione definitiva del **Veicolo**, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, il **Cliente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il Certificato di Assicurazione e la **Carta Verde**.

Si intende equiparata alla esportazione del **Veicolo** la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del **Veicolo** ed il **Veicolo** stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione.

Se l'alienante chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** e all'eventuale conguaglio del **Prezzo**, altrimenti il **Contratto** si risolve e la **Compagnia** restituisce la parte di **Prezzo**, corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo, per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma**.

9.2 Risoluzione del Contratto per cessazione del Rischio a causa di demolizione o distruzione del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione del **Rischio** per demolizione o distruzione del **Veicolo**, **devono essere presentate:**

- i. la copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. la copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del **Veicolo** destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003.

Se l'alienante chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** e all'eventuale conguaglio del **Prezzo**, altrimenti, il **Contratto** si risolve e la **Compagnia** restituisce la quota di **Prezzo** corrisposta e non usufruita. Questa corrisponde a 1/360 di **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua **dal momento della consegna dei documenti sopra indicati**.

9.3 Risoluzione del Contratto per Furto, Rapina o appropriazione indebita del Veicolo

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 122 del **Codice delle Assicurazioni**, l'**Assicurazione** non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **Locatario** in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'Art. 283 del **Codice delle Assicurazioni**).

La **Compagnia** restituisce la quota di **Prezzo** corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua.

Il **Cliente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione, la **Carta Verde** e consegnando alla **Compagnia** copia della denuncia stessa.

La mancata o intempestiva comunicazione alla **Compagnia** della perdita del possesso/vendita del **Veicolo** e la mancata restituzione di Certificato di Assicurazione e **Carta Verde** sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a Terzi per **Sinistri** denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del **Veicolo** assicurato.

10 Trasferimento della proprietà del Veicolo

Il Cliente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito dell'**Alienazione del Veicolo**, il **Cliente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- A. Conservazione del **Contratto** di **Assicurazione** per altro **Veicolo** di sua proprietà: se l'alienante, chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** ed all'eventuale conguaglio del **Prezzo dal momento della restituzione alla Compagnia del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo alienato e la documentazione probatoria attestante l'Alienazione del Veicolo**,
- B. Cessione del **Contratto**: nel caso di trasferimento della proprietà del **Veicolo** assicurato che comporti la cessione del **Contratto** di **Assicurazione**, il **Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, la quale, in seguito alla restituzione del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e di documentazione probatoria attestante la vendita**, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. **Il cedente è tenuto al pagamento dei Prezzi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Non sono ammesse variazioni di **Rischio** successivamente alla cessione del **Contratto**. Sono ammesse variazioni di **Rischio** unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Il **Contratto** ceduto si estingue alla sua naturale scadenza senza possibilità di rinnovo. Per l'**Assicurazione** dello stesso **Veicolo**, il cessionario potrà eventualmente stipulare un nuovo contratto. La **Compagnia** non rilascerà l'attestazione dello stato del **Rischio**.
- C. Risoluzione del **Contratto**: se il **Cliente** non si avvale di quanto previsto dai precedenti punti A e B, il **Contratto** si risolve ed in tal caso, la **Compagnia** rimborsa al **Cliente** la parte di **Prezzo** corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione alla Compagnia del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e del documento comprovante il trasferimento di proprietà.**

11 Appostazione in conto vendita del Veicolo

Il Cliente deve comunicare immediatamente alla Compagnia la consegna in conto vendita del Veicolo. Le disposizioni dei cui al punto C, Art. 23 "Trasferimento della proprietà del **Veicolo**" si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del **Veicolo** purché seguita da trasferimento di proprietà del **Veicolo** stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il **Veicolo**. Il rimborso del **Prezzo**, al netto dell'Imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), decorrerà dalla data di restituzione alla **Compagnia** del Certificato di Assicurazione, della **Carta Verde** e della documentazione probatoria dell'avvenuta consegna in conto vendita.

12 Duplicato del certificato di Assicurazione o della Carta Verde

Su richiesta scritta del **Cliente**, la **Compagnia** rilascia entro 15 giorni dalla richiesta un duplicato del certificato di **Assicurazione** o della **Carta Verde**. Per ottenere tali duplicati il **Cliente** deve farne richiesta inviando comunicazione che attesti la ragione della richiesta e nel caso di smarrimento, mancato ricevimento o **Furto** presentare un'autocertificazione contenente il motivo della richiesta. La **Compagnia** si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità competente dello smarrimento, mancato ricevimento o **Furto** del **Certificato di Assicurazione** e della **Carta Verde**.

In caso di deterioramento il **Cliente** restituirà alla **Compagnia** il **Certificato di Assicurazione** e la **Carta Verde** deteriorati.

13 Assicurazione presso più assicuratori

Il **Cliente** o l'**Assicurato** deve dare comunicazione per iscritto alla **Compagnia** dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, il **Cliente** o l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

14 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente **Contratto** assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

15 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico del **Cliente**.

16 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

17 Foro competente

Il foro competente per le **Controversie** relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di domicilio elettivo dell'**Assicurato**.

18 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

19 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni o notifiche alla **Compagnia**, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della **Compagnia** o alla Filiale Bancaria che ha emesso il **Contratto**.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

20 Disposizioni comuni a tutte le sezioni

20.1 Denuncia del Sinistro

20.1.1 Recapiti per la denuncia Sinistro

L'**Assicurato**, per denunciare o chiedere informazioni sui **Sinistri**, può contattare dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Gestione Sinistri

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia)

dall'estero: +39.02.87.31.01.99

e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333

20.2 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e definito il danno, la **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dalla data del **Sinistro**.

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **Sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **Sinistro** o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di **Furto** o **Rapina** altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del **Reato**, perde il diritto all'**Indennizzo**.

20.3 Mediazione

Per qualsiasi Controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un **Sinistro** o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **Tentativo di Mediazione** a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il **Tentativo di Mediazione** può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

21 Sinistri Responsabilità Civile Auto

21.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

La denuncia del **Sinistro**, secondo quanto disposto dall'Art. 143 del **Codice delle Assicurazioni**, deve essere redatta sul modulo fornito dalla **Compagnia**, il cui modello è approvato dall'IVASS e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al **Modulo di Polizza** ed al **Sinistro** così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia

deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato (Art. 1913 del Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di **Sinistro** o nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la **Compagnia** ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che ha dovuto pagare ai Terzi danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto.

21.2 Modalità di invio della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o a mezzo PEC.

21.3 Incidenti stradali con controparti estere

Se l'**Assicurato** resta coinvolto sul territorio italiano in un **Incidente** con un **Veicolo** straniero, l'**Assicurato** dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 – 20145 Milano (te. 02/34968.1; fax 02/34968.230) che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Se l'**Incidente** con **Veicolo** straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'**Incidente** (equivalente dell'UCI italiano), è dunque imprescindibile individuare esattamente l'assicuratore del **Veicolo** straniero.

Se il **Veicolo** estero coinvolto nell'**Incidente**, risulta immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla **Compagnia** italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D.Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'**Assicurato** deve rivolgersi all'IVASS – Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, e-mail centroinformazioni@ivass.it.

21.4 Fondo vittime della strada

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, se il **Sinistro** è avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del **Veicolo**;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso **Veicolo**.

Inoltre, in caso di **Sinistro** causato da **Veicolo** non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una Franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso **Sinistro** si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il **Sinistro**, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

21.5 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a Terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

21.6 Spese di resistenza

Ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La **Compagnia** non riconosce le spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

21.7 Rinuncia al diritto di surrogazione

La **Compagnia** rinuncia, a favore dell'**Assicurato** e dei suoi **Aventi diritto**, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'**Infortunio**.

Contatti

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER SUPPORTO TECNICO

ai fini del corretto accesso all'**AREA CLIENTI** del sito e/o alla **APP "ClicCAAcì"**, nonché alla rispettiva navigazione, potete compilare il form disponibile nell'area riservata del nostro sito

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI** per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.



<http://www.ca-assicurazioni.it>